



Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20.02.2013



Comune di San Piero Patti

(Provincia Messina)

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI

Il presente Regolamento :

- è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 03 del 20 febbraio 2013;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/03/2013 al 22/04/2013
- è divenuto esecutivo il 20/02/2013
- è stato modificato:

INDICE

Articolo 1	<i>Oggetto</i>
2Articolo 2	<i>Funzione</i>
Articolo 3	<i>Composizione</i>
Articolo 4	<i>Portatori interessi diffusi e associazioni</i>
Articolo 5	<i>Validità delle riunioni</i>
Articolo 6	<i>Decadenza e surroga</i>
Articolo 7	<i>Disposizioni finali e rinvio dinamico</i>
Articolo 8	<i>Entrata in vigore</i>

Articolo 1

Oggetto

1. Allo scopo di snellire e di rendere più funzionali i lavori del Consiglio comunale in materia di autonomia statutaria e regolamentare, è istituita una Commissione consiliare consultiva permanente.

La Commissione ha funzione propositiva e di studio per le modifiche dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, nonché di impulso, studio, verifica ed e parere preliminare sui nuovi Regolamenti comunali, sugli aggiornamenti e modifiche.

2. I lavori della Commissione e le sue sedute si svolgono nella Sala consiliare del Comune o, in caso di indisponibilità della stessa, in altri locali di proprietà del Comune.

Articolo 2

Funzioni

1. La Commissione consultiva ha il compito:

1) di approfondire tutta la tematica relativa agli adempimenti e alle funzioni di cui al precedente articolo 1, anche con la raccolta di materiale e documentazione;

2) di raccogliere e valutare eventuali osservazioni avanzate da Consiglieri, da cittadini, associazioni o altri soggetti;

3) di procedere periodicamente alla verifica dello Statuto e dei Regolamenti comunali verificandone la loro compatibilità con la normativa statale e/o regionale e con lo Statuto stesso e, in particolare per i regolamenti da tempo approvati, con le mutate esigenze amministrative e sociali della Comunità. A tal fine può richiedere e/o sollecitare la predisposizione di nuovi schemi di atti regolamentari all'Amministrazione, e per essa ai Responsabili delle Aree;

4) di effettuare l'esame preliminare degli schemi dei nuovi regolamenti e delle modifiche statutarie adottati dalla Giunta municipale e trasmessi al Consiglio comunale per la loro approvazione;

5) di procedere allo studio e alla verifica delle bozze di regolamenti o di modifiche statutarie eventualmente trasmesse dall'Amministrazione prima della loro adozione da parte della Giunta municipale;

6) di curare la revisione o la predisposizione dello schema del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

7) di formulare e sottoporre alla Giunta municipale, per i provvedimenti di competenza, bozze di nuovi regolamenti o modifiche di quelli esistenti.

2. La Commissione conclude i singoli lavori con pareri non vincolanti per il Consiglio comunale o per la Giunta municipale.

3. Per quanto riguarda i pareri di cui al punto 4 del comma 1, la Commissione deve concludere i lavori, relativamente a regolamenti, entro 8 (otto) giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Presidente del Consiglio comunale e, per le modifiche statutarie, entro 15 (quindici) giorni. Decorsi infruttuosamente i termini di cui innanzi il Consiglio delibera prescindendo dal parere consultivo della Commissione.

4. Per quanto attiene, invece, i restanti punti il Segretario della Commissione è tenuto a trasmettere, a lavori ultimati, copia delle decisioni o dei pareri della stessa Commissione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per quanto di loro competenza.

5. Viene chiarito che la Commissione, ove non raggiunga nel suo operare l'unanimità, deve concludere i lavori rassegnando due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza, che verranno portate a conoscenza del Consiglio comunale dal Presidente della Commissione stessa.

Articolo 3

Composizione

1. La Commissione è composta da Consiglieri comunali nominati dal Presidente del Consiglio comunale su designazione dei Capigruppo. Ciascun Gruppo consiliare, regolarmente costituito a norma del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, deve indicare un componente ogni tre Consiglieri del gruppo o frazione di tre. Qualora il Capogruppo non provvedesse a curare l'adempimento entro 5 giorni dalla richiesta del Presidente del

Consiglio questi provvederà autonomamente, nel rispetto delle quote spettanti, a nominare Consigliere/i del gruppo inadempiente.

2. La seduta di insediamento sarà convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale. Nella stessa, preliminarmente, la Commissione procederà ad eleggere nel suo seno e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente.

3. Il Segretario comunale, o un funzionario dell'Ente, specificatamente dallo stesso nominato, è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione in qualità di esperto giuridico-amministrativo.

4. Ai lavori della Commissione hanno diritto di partecipare, con diritto di parola ma non di voto, il Sindaco, il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio.

5. Alle sedute della Commissione sono pure chiamati ad intervenire, con diritto di parola e non di voto, gli Assessori di volta in volta competenti per materia, i Capigruppo consiliari e un Consigliere in rappresentanza dei consiglieri indipendenti estranei ai Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. La Commissione può, inoltre, chiamare a presenziare alle sedute, il Responsabile dell'Area funzionale competente, con compiti di assistenza tecnica.

7. In caso di impedimento di un componente a partecipare alla riunione, questi potrà essere sostituito dal Capogruppo di appartenenza o da un Consigliere dallo stesso delegato, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione.

8. La Commissione è assistita da un segretario verbalizzante, nominato dal Segretario comunale prima dell'insediamento della Commissione. Lo stesso è chiamato a dare assistenza amministrativa al Presidente della Commissione e a svolgere compiti di raccordo tra gli uffici comunali e la Commissione provvedendo ad acquisire presso gli stessi uffici atti, documenti, testi normativi, etc. necessari per lo svolgimento delle funzioni.

9. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di alcun gettone di presenza.

Articolo 4

Portatori interessi diffusi e associazioni

1. La Commissione, quando ne ravvisa l'opportunità, ha facoltà di promuovere consultazioni con le rappresentanze di istituzioni, associazioni ed organismi portatori di interessi diffusi della comunità cittadina.

Articolo 5

Validità delle adunanze

1. La Commissione si riunisce su convocazione scritta, anche via mail, con l'indicazione delle materie da trattare e con un preavviso di almeno 3 giorni. La convocazione avviene su disposizione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei propri componenti. In caso di inerzia del Presidente della Commissione, fatti salvi i provvedimenti a suo carico, la convocazione può essere legittimamente effettuata dal Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di urgenza il termine stabilito dal comma precedente è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può avvenire anche telefonicamente.

3. Le sedute della Commissione, che non sono pubbliche, sono valide se interviene almeno la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 6

Decadenza e surroga

1. I membri della Commissione decadono automaticamente con la perdita della carica o delle funzioni che ne hanno consentito la designazione.

2. Gli stessi decadono inoltre, previa preliminare contestazione scritta, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio comunale dopo 3 assenze consecutive ingiustificate.

3. Alla surroga dei membri decaduti o dimissionari si procede con le stesse modalità seguite per la loro nomina.

Articolo 7

Disposizioni finali e rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto, del Regolamento del Consiglio comunale e le norme di carattere generale.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione si applicano le disposizioni novellate.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione con cui viene approvato, salvo diversi termini di legge.